CAMERA DEI DEPUTATI N. 1078

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA

(GASPARI)

E COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM*
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1987, n. 283, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica

Presentato il 18 luglio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Nel novembre scorso il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge concernente « Provvedimenti urgenti per Roma, Capitale della Repubblica » (atto Camera n. 4264).

Tenuto conto della particolare situazione della città e delle sue vicende storico-giuridiche (che non l'hanno mai vista oggetto di interventi globali diretti ad agevolare lo svolgimento della sue funzioni di Capitale) il provvedimento era stato redatto con la specifica finalità di soddisfare la necessità di pervenire finalmente alla predisposizione di uno strumento normativo in grado di assicurare, a breve e a lungo termine, il coordinamento degli interventi statali, regionali, provinciali o comunali, garantendone una rapida esecuzione.

Con tale disegno di legge, che nel suo contenuto presentava elementi normativi di notevole rilevanza e tali da consentire effettivamente un'azione sollecita sia per quanto riguarda la programmazione che l'esecuzione degli interventi necessari, il Governo aveva assolto l'impegno, assunto a suo tempo, di operare in modo da rendere concreto l'intervento dello Stato nella soluzione dei problemi della Capitale della Repubblica.

Peraltro, in attesa che il Parlamento si pronunciasse sul testo predisposto dal Governo e sulle altre proposte fatte da quasi

tutte le forze politiche, si rese necessario predisporre degli interventi urgenti (soprattutto di carattere finanziario) che consentissero al comune di Roma di iniziare ad operare per risolvere alcuni dei problemi più assillanti.

Fu così approvato dal Consiglio dei Ministri, nel marzo scorso, un decreto-legge reiterato successivamente in maggio, che recepiva, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 10, 11 e 12 del disegno di legge.

Non essendo intervenuta la conversione in legge del nuovo decreto si rende necessaria nuovamente la sua reiterazione.

Il testo prevede all'articolo 1 la concessione di un contributo straordinario al comune di Roma, quale concorso nelle spese di progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale (SDO). Con tale disposizione si consente al comune di Roma di avviare la realizzazione della infrastruttura fondamentale per il futuro assetto della città in relazione alle sue funzioni di Capitale. Inoltre viene prevista la rilocalizzazione degli uffici finanziari e l'ampliamento della sede del Ministero delle finanze.

Strettamente collegata alla precedente è la disposizione dell'articolo 2, con cui si autorizza – a particolari condizioni – la cessione gratuita al comune di Roma dell'area dell'ex aeroporto militare di Centocelle, per quella parte non destinata al soddisfacimento delle esigenze alloggiative dei dipendenti del Ministero della difesa già programmate alla data del decreto.

Infine, all'articolo 3 si autorizza il comune di Roma a contrarre (per un importo complessivo di 550 miliardi di lire) mutui assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento, per provvedere al prolungamento della metropolitana « A ». Anche in questo caso si tratta di accelerare i tempi per il potenziamento di una infrastruttura indispensabile per alleviare i problemi del traffico cittadino.

* * *

Il decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 luglio 1987, n. 283, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 93, e 18 maggio 1987, n. 190.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 18 luglio 1987, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 166 del 18 luglio 1987.*

Interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi indilazionabili a favore della città di Roma per l'assolvimento delle sue funzioni di Capitale della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30 miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale, ivi compresa la realizzazione delle infrastrutture connesse, nonché per studi unitari da effettuare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri interessati, per la rilocalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema direzionale. In tale contesto le aree libere attigue alla sede degli uffici centrali dell'Amministrazione delle finanze saranno destinate alla rilocalizzazione degli uffici ed all'ampliamento della sede della stessa Amministrazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 25 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia », e, quanto a

lire 5 miliardi, mediante utilizzo di quota parte dell'accantonamento stesso iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

ARTICOLO 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito al comune di Roma, alle condizioni indicate nel comma 2, del compendio demaniale sito a Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, con esclusione dell'area necessaria per le esigenze alloggiative dei dipendenti del Ministero della difesa già avviate a realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale area è individuata nell'ambito di apposita convenzione tra il Ministero della difesa ed il comune. La convenzione è approvata con decreto del Ministro della difesa.

2. Con apposita convenzione il comune di Roma ed il Ministro della difesa stabiliscono che un complesso di edifici per il Ministero della difesa sorga in area idonea allo scopo, che il comune di Roma cederà gratuitamente, provvedendo alle occorrenti opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 3.

1. Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento, per provvedere al prolungamento della linea metropolitana « A ».

2. All'onere posto a carico dello Stato, valutato in lire 40 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per detto anno dell'accantonamento « Finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani » iscritto al medesimo capitolo 9001.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987.

COSSIGA

FANFANI – GASPARI – GORIA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI.